

S.E. Mons. Krzysztof Nykiel, *Reggente della Penitenzieria Apostolica*

COMPETENZE E ATTIVITÀ DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Sono particolarmente lieto del tema che quest'anno mi è dato di affrontare con questa relazione che apre l'annuale Corso sul Foro Interno della Penitenzieria Apostolica, giunto alla XXXIII edizione.

Rivolgo un cordiale saluto anche a nome del Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore. Saluto i Prelati, i Relatori e tutti voi partecipanti al Corso sul Foro interno.

Lo scopo di questo mio intervento è quello di presentarvi brevemente cosa sia la Penitenzieria Apostolica, quale sia la sua funzione, i suoi compiti, e le sue competenze, nonché quando e come si debba ricorrere ad Essa. Sentendo parlare della Penitenzieria Apostolica, taluni spesso si chiedono – in considerazione della sua denominazione – se non si tratti forse di un luogo di detenzione, una sorta, cioè, di prigione della Chiesa.

La Penitenzieria in realtà è il più antico Dicastero della Curia Romana. Le fonti storiche attestano, infatti, l'esistenza di un cardinale delegato dal Pontefice ad ascoltare in sua vece le confessioni già alla fine del XII secolo.

La Penitenzieria svolge, in maniera sempre diretta, un'attività propriamente spirituale, la più consona con la missione fondamentale della Chiesa, che consiste nella “*salus animarum*”.

Essa è la “*longa manus*” del Papa nell'esercizio della *potestas clavium*. La “Penitenzieria Apostolica – per decisione pontificia – per poter realizzare le funzioni che tiene assegnate nel foro interno, possiede tutte le facoltà necessarie, con la sola eccezione di quelle che il Sommo Pontefice abbia dichiarato espressamente al Cardinale Penitenziere di voler riservare a Sé. Può, di conseguenza, compiere, nell'ambito del foro interno, tutti gli atti di competenza dei restanti Dicasteri della Curia Romana”. Nel caso in cui i problemi eccedano le sue facoltà abituali, essa agisce *ex Audientia SS.mi* e cioè dopo aver riferito i casi al Sommo Pontefice e aver ricevuto per i casi stessi in esame gli opportuni poteri.

È l'Organo universale ed esclusivo del Sommo Pontefice in materia di Foro interno. È un Tribunale di grazia e di misericordia. Non svolge funzioni giudiziarie di Foro esterno, come il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica o la Rota Romana. Tra i Dicasteri della Curia Romana è il solo a svolgere, in modo diretto, un'attività non burocratica. Normalmente esercita una giurisdizione graziosa. La sua competenza specifica, perciò, si estende a tutto ciò che riguarda il Foro interno, cioè l'ambito intimo dei rapporti fra Dio ed il fedele, sia sacramentale sia extra-sacramentale, a seconda che si agisca nell'ambito della Confessione o durante la direzione spiritale.

La Penitenzieria Apostolica, come l'ha definita papa Francesco, è quel «“Tribunale di misericordia” al quale ci si rivolge per ottenere quell'indispensabile medicina per la nostra anima che è la Misericordia divina!» (*Discorso ai partecipanti al Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica, 17 marzo 2017*). Essendo Tribunale di misericordia, la cui competenza si riferisce alle materie di foro interno, è in prima linea al servizio dei sacerdoti confessori e dei penitenti.

1. NOZIONE DI FORO INTERNO

Il Foro interno è il complesso dei rapporti tra il fedele e Dio, nei quali interviene la mediazione della Chiesa non per regolare direttamente le conseguenze sociali di tali rapporti, ma per provvedere al bene soprannaturale del fedele in ordine alla sua amicizia con Dio, e cioè allo stato di grazia, e quindi finalisticamente in ordine alla vita eterna. È evidente che il retto ordine tra l'anima e Dio, ripristinato con la mediazione della Chiesa, ha anche conseguenze sulla vita sociale del fedele. **Il Sacramento della Penitenza, luogo privilegiato e strumento per eccellenza del Foro interno, offre un esempio molto chiaro di questi concetti:** esso anzitutto riconcilia l'anima con Dio, ripristina appunto il retto ordine tra l'anima e Dio; ma con ciò stesso riconcilia il fedele anche con la Chiesa, eliminando quel *vulnus* che il peccato infligge alla comunione ecclesiale. **Oltre al Foro interno sacramentale, esiste anche un Foro interno non sacramentale, che è dato dalla manifestazione della propria coscienza che il fedele può fare alla Chiesa, al di fuori della Confessione ma, non di meno, nel segreto; l'esempio classico è quello della direzione spirituale posta in essere con atti distinti e separati dalla Confessione sacramentale; oppure della manifestazione di coscienza fatta dai**

religiosi ai loro Superiori, o della richiesta di consulenza o di segnalazione su fatti gravi ai Superiori ecclesiastici, con il reciproco impegno alla segretezza.

Principali caratteristiche del Foro interno

Iniziativa del fedele. La giurisdizione nel Foro interno viene configurata dall'ordinamento canonico come paradigma di **giurisdizione volontaria, non contenziosa: solo il fedele interessato è in grado di far scattare la giurisdizione di Foro interno, evidentemente perché solo lui è in grado di mostrare la verità dei fatti accaduti.**

Disposizione giuridica occulta. L'atto che viene richiesto all'autorità è un atto di **giurisdizione occulto**, derivante tanto dalla natura segreta dei fatti su cui poggia, quanto dal modo riservato con cui è stata attivata la giurisdizione da parte dell'interessato. Non si tratta di due diversi tipi di giurisdizione, come lasciava supporre il Codice del 1917, bensì dell'unica potestà di giurisdizione, che agisce efficacemente ma senza pubblicità.

Misura giuridica remissiva. La giurisdizione nel Foro interno ha **necessariamente natura remissiva, di perdono**. Non è dato imporre atti giuridici di sottomissione nel solo Foro interno: tutti i comandi giurisdizionali di autorità sono di foro esterno, e quindi possono essere oggetto di ricorso amministrativo. **Esercitare la giurisdizione in Foro interno non è una sorta di “optional” nelle mani dell'autorità ecclesiastica per sottrarsi alle regole stabilite per l'esercizio della potestà di governo, imponendo, per esempio, a qualcuno un precetto in forma occulta.** Il principio, invece, è proprio l'inverso: l'attuazione della giurisdizione ecclesiastica attraverso il Foro interno viene attivata e “fissata” dal fedele quando in maniera spontanea fa ricorso all'autorità.

La certezza giuridica e la questione della prova. L'atto giurisdizionale di Foro interno risulta giuridicamente efficace e non occorre ripeterlo nel Foro esterno; tuttavia, essendo occulto, pone un problema di sicurezza giuridica e di pubblicità, relativo in sostanza all'aspetto probatorio. Perciò, per prevenire l'eventuale pubblicità successiva di una questione risolta nel Foro interno (non sacramentale), l'esperienza giuridica ha consolidato forme discrete e anonime di poter certificare esternamente se necessario la concessione delle opportune dispense, ecc., come quella indicata nel can. 1082 CIC.

Incomunicabilità tra Foro Esterno e Foro Interno. L'incomunicabilità dei due Fori è principio generale dell'ordinamento canonico, a garanzia della libertà e della dignità della persona. Questo principio ha però alcune eccezioni. Una causa iniziata nel Foro esterno non può mai essere portata successivamente nel Foro interno, ad eccezione di alcuni particolari casi previsti dal can. 64 *CIC*. Viceversa, cause poste nel Foro interno possono alle volte trasferirsi all'esterno, con la prova della dispensa, per esempio, oppure perché l'autorità ecclesiastica, per il bene dei fedeli, si vede nella necessità di prevenire lo scandalo e dichiarare pubblicamente una determinata situazione di Foro interno (la sospensione di un prete o la scomunica di una persona, ecc.).

2. CARATTERISTICHE PECULIARI DEL TRIBUNALE DELLA MISERICORDIA

La Penitenzieria Apostolica si configura ecclesiasticamente come un Tribunale, poiché in essa si è chiamati a "giudicare" i singoli casi di coscienza. Tuttavia, essa ha specifiche caratteristiche, che ne determinano la differenza rispetto agli altri Tribunali della Chiesa. Tali caratteristiche sono: l'assoluta riservatezza, l'assenza di contenzioso e la celerità.

La riservatezza. La Penitenzieria Apostolica tratta materie di assoluta riservatezza. Svolge le sue funzioni esclusivamente tramite i confessori. Ciò, peraltro, non vieta ad alcun fedele la possibilità di ricorrere alla Penitenzieria direttamente. È comunque preferibile che i ricorsi siano fatti da un sacerdote confessore: ciò garantisce una maggiore chiarezza ed esattezza dottrinale nell'esposto, l'obiettività e l'imparzialità del giudizio e infine la possibilità di fornire dati psicologici, caratteriali, di condizione sociale, di fama e così via sul conto dell'interessato, che ben difficilmente egli potrebbe dare di se stesso. Parlando di riservatezza, una delle prerogative è quella di tutelare sempre l'anonimato dei penitenti che vengono sottoposti all'esame della Penitenzieria. Qualora il confessore, nel ricorso, accennasse al nome del penitente, il primo compito della Penitenzieria è quello di cancellarne nell'atto. Perciò, nell'espone i casi, i confessori devono utilizzare sempre nomi fittizi: Tizio, Caio, Sempronio, N.N., X.Y., etc. È bene precisare che i rescritti della Penitenzieria hanno validità soltanto per il foro interno e i confessori sono, di norma, obbligati a distruggerli dopo aver provveduto alla loro esecuzione.

Assenza di contenzioso. In questo Tribunale non c'è conflitto di parti che difendono i propri diritti, né esiste un libello. Nessuno si rivolge a questo Dicastero chiedendo l'inflizione di una pena canonica o l'emissione di un provvedimento disciplinare nei confronti di terzi.

La celerità. Le materie di competenza di questo Tribunale sono di tale importanza per la salvezza delle anime da non consentire ritardi nelle risposte o nelle decisioni.

3. COMPETENZE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Le competenze della Penitenzieria Apostolica descritte nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1988, non hanno conosciuto sostanziali cambiamenti nella nuova Costituzione *Praedicate Evangelium*, promulgata da Papa Francesco il 19 marzo 2022 ed entrata in vigore il 5 giugno dello stesso anno.

Le competenze vengono descritte negli articoli 190-191-192-193.

L'Art. 190 § 1 recita: “La Penitenzieria Apostolica ha competenza su tutto quanto riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della misericordia divina.

§ 2. È retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente, ai quali si affiancano alcuni Officiali.

Nel foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede **le assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie** (cfr. *Praedicate Evangelium*, Art. 191). **Esamina, altresì, e risolve i casi di coscienza che le vengono sottoposti.** L'espressione “casi di coscienza” comprende una varietà difficilmente definibile di problemi. In questa vastissima gamma, appartiene alla Penitenzieria dirimere, con autorità pontificia, i casi individuali concreti, mentre la soluzione dei problemi *sub specie universalitatis* appartiene al Dicastero per la Dottrina della Fede (quando si tratta specialmente di quesiti propriamente dottrinali). Non è compito della Penitenzieria Apostolica svolgere il ruolo di un professore di Teologia Morale o di Diritto Canonico, anche se, nel rispondere ai casi concreti, non manca di offrire indicazioni ed orientamenti autoritativi. Le risposte date dalla Penitenzieria, perciò, hanno valore autoritativo – a seconda dei casi, precettivo o liberatorio – solo per i casi concreti e le circostanze reali che sono stati sottoposti al suo esame, non invece per gli altri casi. È evidente, tuttavia, che gli orientamenti dottrinali

e disciplinari, inclusi nelle soluzioni stesse, possono essere applicati dal sacerdote che ha presentato il ricorso, come criterio prudenziale, anche in un ambito più ampio. In nessun caso è permesso divulgare queste risposte.

L'Art. 192 determina al § 1 che la Penitenzieria Apostolica provvede a che nelle Basiliche Papali di Roma ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri, dotati delle opportune facoltà. Nel § 2 si dice che sovrintende alla corretta formazione dei Penitenzieri nominati nelle Basiliche Papali e di quelli nominati altrove. **Come si è detto prima, sostanzialmente non vi sono cambiamenti, tranne la sovrintendenza sulla corretta formazione dei Penitenzieri, non solo di quelli delle Basiliche Papali in Urbe, ma anche di quelli nominati altrove** (cfr. *Praedicate Evangelium*, art. 192 § 2).

Ad essa, infine, è demandato – in virtù dell'art. 193 della medesima Costituzione – quanto concerne la concessione e l'uso delle Indulgenze, fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l'esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.

4. MATERIE PIÙ FREQUENTI DI COMPETENZA DEL DICASTERO APPARTENENTI AL FORO INTERNO: CENSURE, IRREGOLARITÀ E ALTRE SITUAZIONI OCCULTE.

4.1. Censure riservate alla Santa Sede

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 menziona cinque delitti che vengono puniti con la pena della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. La scomunica *latae sententiae* è un tipo di pena nella quale s'incorre automaticamente per il solo fatto di commettere certi delitti (*ipso facto*), senza che sia necessario imporla tramite un processo canonico o un decreto. Ricordiamo che alcune censure possono essere rimesse dalla Autorità ordinaria diocesana o dai Superiori religiosi maggiori per i loro sudditi. **I cinque delitti menzionati nel Codice vigente, per i quali si incorre *ipso facto* nella summenzionata censura riservata alla Santa Sede sono i seguenti:**

- **La profanazione delle Sacre Specie eucaristiche (cf can. 1367 CIC, ora 1382 CIC);**
- **La violazione diretta del sigillo sacramentale (cf can. 1388 § 1 CIC ora 1386 CIC);**

- L'assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (cf can. 1378 *CIC* ora 1384 *CIC*);
- L'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice (cf can. 1370 § 1 *CIC*);
- La consacrazione di un Vescovo senza mandato pontificio (cf can. 1382 *CIC* ora can. 1387 *CIC*);

Recentemente nella normativa canonica è stato introdotto un ulteriore delitto e cioè l'attentata ordinazione sacra di una donna, punibile con scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica (SST, Art. 5, n. 1).

Possiamo ora considerare sommariamente dette figure particolari di delitti, senza scendere nella precisazione delle fattispecie, accomunati dalla pena della scomunica che, se non sono stati oggetto di una sentenza giudiziaria o di una dichiarazione, vengono trattati in foro interno proprio dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica.

4.1.1. Profanazione delle Sacre Specie

La profanazione delle Sacre Specie è un delitto gravissimo col quale si offende direttamente Dio, Sommo Bene, degno di essere amato sopra ogni cosa. Consiste nella ritenzione indebita delle specie eucaristiche con fini sacrileghi, superstiziosi od osceni o, più in genere, in qualsiasi azione volontaria di grave disprezzo verso il Santissimo Sacramento, sia individualmente sia in presenza di altre persone. Molte profanazioni vengono commesse durante riti satanici.

Per commettere il delitto di profanazione delle Sacre Specie bisogna avere un *animus profanandi*, cioè una vera intenzione sacrilega.

A tal riguardo il Codice prevede la punizione di scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione) stabilisce che chi getta le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre "ipso facto" nella scomunica *latae sententiae*. Trattandosi di censura riservata alla Sede Apostolica, essa può pertanto essere rimessa o assolta soltanto dalla Penitenzieria Apostolica nel foro interno e dal Dicastero per la Dottrina della fede nel foro esterno, oltreché da qualsiasi sacerdote in pericolo di morte del reo nel foro interno sacramentale, con l'obbligo del penitente di ricorrere all'autorità esterna nel caso che guarisca o esca dal pericolo.

4.1.2. Violazione diretta del sigillo sacramentale

La violazione diretta del sigillo sacramentale è un delitto che viene punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Invece, per la violazione indiretta, è comminata una pena *ferendae sententiae* indeterminata.

Questo è un delitto che può essere commesso soltanto da un sacerdote che ha agito come confessore, anche quando eventualmente non abbia dato l'assoluzione sacramentale. Affinché possa darsi una violazione diretta del sigillo sacramentale, occorre che il confessore abbia rivelato dolosamente un peccato ascoltato in confessione, nonché l'identità del penitente che ha confessato. Questi due elementi sono fondamentali, perché si verifichi il delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale.

La ragion d'essere della pena di scomunica per questo delitto consiste nel voler tutelare la santità del sacramento della Penitenza o Riconciliazione, unico mezzo attraverso il quale i fedeli ottengono ordinariamente il perdono dei loro peccati. Se i fedeli non avessero la garanzia del segreto delle loro confessioni, probabilmente non si accosterebbero a questo sacramento.

L'inviolabilità del sigillo sacramentale non ammette eccezioni né dispense. Anche dopo la morte del penitente, il confessore sarebbe comunque tenuto ad osservare il sigillo sacramentale.

Secondo il can. 1456 § 1 *CCEO*, il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1, n. 1 *CCEO*, il quale recita che l'assoluzione da questo peccato è riservata alla Sede Apostolica. La violazione diretta del sigillo sacramentale nel *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, quindi, viene considerata “peccato riservato” alla Sede Apostolica. Nel motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, all'art. 4, n. 5, si parla al riguardo del delitto grave contro la santità del sacramento della Penitenza, riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, naturalmente se il caso è di foro esterno. In foro interno invece è di competenza della Penitenzieria Apostolica.

4.1.3. Assoluzione del complice nel peccato contro la castità

Il delitto di assoluzione del complice è un delitto gravissimo che può essere commesso dal sacerdote che agisce come confessore ed “assolve” un

penitente da un peccato contro la castità al quale ambedue hanno partecipato. In questo caso, in realtà, il confessore non assolve validamente, tranne che in pericolo di morte.

La gravità di questo delitto non è propriamente il peccato contro la castità che il confessore ha commesso con il penitente, bensì il dargli un'assoluzione invalida. Il confessore manca della facoltà per assolvere questo tipo di peccato quando si tratta di un suo complice.

Questa figura delittuosa racchiude tutti i peccati esterni commessi con un complice in materia di castità, anche se il peccato ha avuto luogo prima dell'ordinazione del sacerdote. Purtroppo capita alcune volte che i sacerdoti pensano di poter assolvere quando essi non hanno commesso un "atto coniugale completo".

La Chiesa tutela, per mezzo della pena di scomunica, la santità del sacramento della penitenza e cerca l'effettiva emenda dei colpevoli. Se l'assoluzione del complice in questa materia fosse valida, il peccato si convertirebbe in una *routine*.

Logicamente, per commettere questo delitto, il confessore deve rendersi conto che sta assolvendo una persona da un peccato commesso da entrambi. Se il confessore non riconosce il penitente, non commette questo delitto.

Se il complice non confessa un peccato contro la castità commesso con il confessore, perché già è stato assolto da un altro confessore, neanche in questo caso si configura il delitto. Comunque, sarebbe buona norma non ascoltare la confessione di una persona con cui il sacerdote abbia commesso un peccato contro la castità.

Cosa succede se il confessore ignora che esiste la pena della scomunica nel momento in cui "assolve" il complice da un peccato contro la castità? In questo caso, l'ignoranza non lo esime dalla pena. Tutti i confessori abilitati ad esercitare il ministero della confessione devono conoscere le norme canoniche che riguardano questo sacramento.

Ai sensi del can. 1457 *CCEO*, il sacerdote che ha assolto il complice nel peccato contro la castità sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1, n. 2, il quale recita che l'assoluzione da questo peccato è riservata alla Sede Apostolica. L'esame del caso di questa materia, nel foro esterno (di dominio pubblico) ricade sotto il giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. *SST*, all'art. 4, n. 1), e nel foro interno rimane dell'esclusiva competenza della Penitenzieria Apostolica.

Si tenga presente, sia per la violazione del sigillo sacramentale che per l'assoluzione del complice, il dispositivo del can. 729, nn. 1 e 2 *CCEO*, il

quale recita che qualsiasi riserva di assoluzione cessa di aver effetto quando chi si confessa è un malato che non può uscire di casa e quando, a prudente giudizio del confessore, non si può chiedere alla competente Autorità la facoltà di assolvere senza grave disturbo per il penitente o senza pericolo di esporre a violazione il sigillo sacramentale.

Si sottolinea inoltre che l'assoluzione del complice, eccezione fatta per il pericolo di morte, è invalida anche per i fedeli delle Chiese Orientali, in forza del can. 730 *CCEO*.

4.1.4. L'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice

La commissione di tale delitto richiede l'uso della violenza fisica con l'intenzione di attentare alla vita e all'integrità della persona del Romano Pontefice.

4.1.5. La consacrazione episcopale senza mandato pontificio

Consiste nel conferire a un fedele il sacramento del Sacro Ordine, nel grado dell'Episcopato, senza la dovuta autorizzazione pontificia. Lo può commettere soltanto un Vescovo cattolico quando realizza un'Ordinazione Episcopale senza l'autorizzazione del Romano Pontefice. Detta Ordinazione è valida, ma illecita. Colui che conferisce l'Ordine Sacro e chi lo riceve incorrono nella censura di scomunica *latae sententiae*, la cui remissione è riservata alla Penitenzieria Apostolica se si tratta di un caso occulto; se il delitto commesso è di dominio pubblico, detta remissione è di competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede.

4.1.6. Attentata ordinazione di una donna

Nella normativa canonica è stato di recente introdotto un nuovo delitto e cioè l'attentata ordinazione sacra di una donna, punibile con scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica (*SST*, art. 5, n. 1): al Dicastero per la Dottrina della Fede nel foro esterno e alla Penitenzieria Apostolica nel foro interno. Tale ordinazione non è valida e per la commissione del suddetto delitto viene punito sia il ministro che attenta il conferimento che la donna che tenta di ricevere l'ordine sacro. Se poi colui che attenta il conferimento dell'ordine sacro o la donna che attenta di riceverlo è un fedele soggetto al *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*,

fermo restando il dispositivo del can. 1443 del medesimo Codice, è punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica (cf. *SST*, art. 5, n. 2).

4.2. Irregolarità

La Penitenzieria Apostolica può concedere dispense dalle irregolarità nei casi occulti, quindi non di dominio pubblico.

L'irregolarità è il divieto canonico perpetuo che impedisce la lecita ricezione del Sacro Ordine o l'esercizio dell'Ordine già ricevuto, a meno che non si sia ottenuta la dispensa dall'autorità competente. Le irregolarità possono trarre origine dalla commissione di un delitto, tuttavia non sono pene canoniche. Pertanto, un fedele può essere assolto da un delitto che abbia commesso o da tutti i suoi peccati e rimanere nella sua condizione irregolare, finché non ottenga la dispensa. Le irregolarità salvaguardano la riverenza dovuta alla dignità del ministero sacro. Dato che le irregolarità non hanno un carattere penale, il fatto di ignorarle non esime il soggetto da esse (cf can. 1045 *CIC*).

La Penitenzieria Apostolica può concedere dispense dalle irregolarità per ricevere gli Ordini Sacri ed anche per esercitarli una volta ricevuti, quando la causa di esse non sia un fatto di pubblica conoscenza (cf cann. 1041 n. 4; 1044 § 1 n. 3 del *CIC*). **Questo Tribunale ha competenza per dispensare nel foro interno dalle irregolarità in cui la dispensa è riservata alla Santa Sede, in particolare quelle provenienti dall'aver commesso o dall'aver cooperato positivamente nel crimine di omicidio o di aborto ottenuto l'effetto** (cf. can. 1398 *CIC* e can. 1450 *CCEO*). Alla Santa Sede sono riservate anche quelle irregolarità il cui fatto originante è stato devoluto al foro giudiziario, ma è evidente che in questo caso si tratta di foro esterno e quindi non rientrante nella competenza della Penitenzieria Apostolica.

Sebbene è certo che non tutte le irregolarità sono riservate alla Santa Sede e che in molti casi il Vescovo diocesano ha la facoltà di dispensarle, i fedeli possono comunque scegliere liberamente di ricorrere alla Penitenzieria Apostolica.

Parlando di irregolarità all'esercizio dell'Ordine Sacro, si ricordi il dispositivo del can. 1048 *CIC*: esso permette nei casi urgenti l'esercizio del ministero ai ministri sacri colpiti da irregolarità nei casi occulti quando via sia un pericolo di un grave danno o di infamia; ma la persona irregolare ha

il dovere di ricorrere al più presto tramite un confessore, che non dovrà esprimere il nome del penitente. Ciò vale per l'esercizio degli Ordini, non per la ricezione di essi.

Quando un sacerdote coopera in un aborto, a seguito del quale si verifica la morte del feto, oltre ad essere scomunicato *latae sententiae* per tale grave delitto, contrae altresì un'irregolarità ad esercitare gli Ordini Sacri. Egli, per essere assolto dalla censura, dovrà rivolgersi ad un confessore che abbia la facoltà di assolvere i casi di aborto. Tale facoltà sin dal Giubileo straordinario della misericordia è stata concessa dal Santo Padre Francesco a tutti sacerdoti nel mondo. Prima tale facoltà detenevano: il canonico penitenziere, il penitenziere diocesano, nonché i sacerdoti degli Ordini Mendicanti che godevano di tale privilegio.

4.2.1. Come chiedere la dispensa dall'irregolarità?

La dispensa da un'irregolarità si chiede tramite una lettera che il confessore o il direttore spirituale di un soggetto irregolare scrive alla Penitenzieria Apostolica. In detta richiesta bisogna omettere evidentemente il nome della persona e i dati che possono identificarla ed esporre chiaramente il fatto che è stato causa dell'irregolarità. Se si tratta di un candidato al Sacro Ordine, il confessore o il direttore spirituale non devono tralasciare il loro giudizio sull'idoneità a ricevere il sacramento. Se si tratta di una persona che è stata già ordinata, è importante fare riferimento alla sua emenda.

La richiesta della dispensa da un'irregolarità, trattandosi di un candidato agli Ordini, di solito viene inviata non prima di un anno dalla data prevista per l'ordinazione, e in essa è importante fare riferimento all'idoneità del candidato. La Penitenzieria Apostolica per prassi esamina le richieste con celerità, in modo che il confessore o il direttore spirituale del candidato abbia a sua disposizione, nel più breve tempo possibile, la relativa risposta.

4.3. Altre situazioni che ricadono nell'ambito del foro interno

Si può ricorrere al foro interno non solo per i peccati, le censure e le irregolarità, ma in genere anche per situazioni occulte, che non conviene rivelare in foro esterno, come per esempio:

- ***Dispense o commutazione circa gli oneri sia personali che reali derivanti da Voti, da leggi canoniche, da impegni assunti personalmente*** (ad es. l'obbligo della Liturgia delle Ore, i voti privati, quelli pubblici, ma solo in ordine alla convalida non in ordine alla loro dispensa, gli obblighi pecuniari verso la Chiesa; la Chiesa può rinunciare alla soddisfazione di un proprio diritto, ma non dispensare da un obbligo di giustizia che gravi un fedele nei confronti di un terzo).

- ***Convalide o sanazioni di atti nulli ma sanabili, sempre che la causa della nullità sia occulta: ad es. sanazione di voti religiosi nulli per circostanze note solo al soggetto interessato; sanazione in radice del matrimonio, quando sia conveniente farla nel foro interno, ad es. quando la nullità di esso sia nota ad una sola delle parti e la rivelazione della nullità potrebbe causare gravi danni.*** È evidente che la sanazione non può convalidare situazioni derivanti dalla nullità di un sacramento, salva l'ipotesi già fatta del matrimonio. Ma si può ricorrere in foro interno alla Penitenzieria, nei casi occulti, per un giudizio sulla validità o meno del Battesimo, della Cresima e dell'Ordine Sacro, sia che il dubbio verta sulle condizioni soggettive (intenzione, libera volontà), sia che verta sul rito sacramentale (materia e forma), quando il motivo della nullità o presunta nullità è noto solo al soggetto del sacramento, al ministro di esso o ad altra persona (per es. un cerimoniere che non può rivelare, almeno *hinc et nunc*, i fatti senza creare scandalo o gravi inconvenienti). In questi casi due sono le possibili soluzioni: la risposta o chiarisce che si tratta di dubbi infondati; oppure, se si tratta di casi certi di nullità o di dubbi fondati, autorizza la rinnovazione del rito sacramentale, o *absolute* o *sub conditione*.

- ***Dispense o riduzione o commutazioni di oneri di SS. Messe*** (cf cann. 945-958 *CIC* e 717 *CCEO*) che gravano sulle persone fisiche e che potrebbero pregiudicare la buona fama di una persona. Se invece si tratta di oneri gravanti su enti morali (Curie diocesane, Seminari, Famiglie religiose, ecc.) bisogna rivolgersi al Dicastero per il Clero. Pertanto un sacerdote che si dovesse trovare impossibilitato a celebrare, personalmente o per mezzo di un altro, le SS. Messe che gli sono state affidate, può richiedere alla Penitenzieria, tramite il

proprio confessore, che gli venga concessa una riduzione. **In tale ricorso il confessore, omettendo il nome del sacerdote penitente, dovrà indicare:**

- **il numero di Messe che non sono state applicate;**
- **l'età approssimativa del sacerdote;**
- **il motivo per il quale lo stesso non le ha applicate e come ha utilizzato le offerte ricevute per esse;**
- **lo stato della sua salute e il numero di Messe che potrebbe applicare personalmente o incaricando altri sacerdoti.**

La Penitenzieria Apostolica, dopo aver valutato tutte le informazioni contenute nel ricorso, procederà alla riduzione della quantità di Messe che non sono state applicate dal sacerdote penitente, imponendo l'obbligo di celebrare o di far celebrare un numero minore di esse e, per il resto, si provvederà tramite il "tesoro della Chiesa".

- ***L'esame di questioni di materia morale e giuridica. In foro interno, con ricorso alla Penitenzieria,*** possono risolversi anche dubbi in materia morale o giuridica, quando si tratta di circostanze occulte e di fatti concreti individuali: per esempio, se un determinato soggetto è idoneo o non idoneo al matrimonio; se un determinato procedimento biologico è semplicemente terapeutico, o contraccettivo, o abortivo; se una determinata cooperazione al male sia diretta o non diretta, necessaria o non necessaria, e così via. Si ribadisce che il ricorso in Foro interno è mezzo idoneo per casi concreti, individuali e occulti; quando i problemi vertono su casi pubblici il ricorso deve essere fatto in Foro esterno, in concreto non alla Penitenzieria Apostolica ma ad altro Dicastero della Santa Sede (il Dicastero per la Dottrina della Fede; il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Dicastero per i Testi Legislativi, ecc). Tipica occasione in cui conviene il ricorso in Foro interno per dubbi di questo genere è quella data da problemi posti a un sacerdote confessore dal penitente, quando o per mancanza di persone esperte nel luogo o per esigenza di cautela per il rispetto del sigillo sacramentale, non è possibile proporre i quesiti a persona dell'ambiente.

5. RICORSO ALLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Come deve agire un confessore dinanzi a un fedele che è incorso in una censura riservata alla Sede Apostolica? Il confessore ha due possibilità innanzi a sé.

La prima possibilità (ordinaria) è spiegare al penitente il suo *status* canonico, istruendolo nell'obbligo di presentare il ricorso per ottenere l'assoluzione della censura. Il penitente può ricorrere egli stesso alla Penitenzieria Apostolica, ma conviene sempre che il confessore stesso si renda disponibile e presenti il ricorso. In questo caso il confessore dovrà fissare col penitente un appuntamento oppure concordare un indirizzo, se il penitente dovesse essere impossibilitato a ripresentarsi di persona, al quale possa essere comunicata la decisione della Penitenzieria. **Nel ricorso – presentato in modo riservato e senza menzionare il nominativo – si espongono bene i fatti accaduti e si chiede l'autorizzazione per poter assolvere il penitente dalla censura incorsa, nonché le indicazioni circa la penitenza da imporre al penitente. Giunta la risposta dalla Penitenzieria, il penitente che si ripresenta dal confessore sarà assolto dalla censura e dai peccati e gli sarà indicata la relativa penitenza.**

La seconda possibilità è la cosiddetta “assoluzione di caso urgente” che, in un certo senso, è la più conveniente per il penitente ben disposto, perché potrà cominciare a ricevere i sacramenti immediatamente. A questa possibilità si ricorre quando per il fedele è veramente difficile restare per diverso tempo in stato di peccato mortale, senza poter ricevere i sacramenti, in attesa che il suo confessore ottenga il permesso di assolverlo dalla censura incorsa, ed è realmente pentito del delitto che ha commesso; in tale ipotesi il confessore può, **in virtù del c. 1357 CIC**, assolvere il fedele dalla censura e dai suoi peccati chiedendogli di tornare dopo alcune settimane, in una data conveniente per entrambi, per ricevere l'indicazione della penitenza. In questo caso il confessore ha il dovere di ricorrere **entro 30 giorni alla Penitenzieria Apostolica** per riferire il fatto e chiedere la ratifica della assoluzione data e la penitenza. Questo Tribunale esaminerà il caso, ratificherà l'assoluzione, darà alcune istruzioni in merito e imporrà la penitenza.

Per quanto riguarda le censure da cui sono colpiti i ministri sacri, occorre tener presente il can. 1335 *CIC*, in virtù del quale si può esercitare il ministero, nonostante la censura, quando questo è necessario per i bisogni spirituali di un fedele che versa in pericolo di morte. Lo stesso canone

permette l'esercizio del ministero anche al di fuori del pericolo di morte, quando la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata.

6. MODO DI FARE RICORSO ALLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Il ricorso è una lettera nella quale il confessore, omettendo il nome del penitente e ogni circostanza che lo possa identificare, chiede alla Penitenzieria Apostolica la facoltà di assolvere il reo pentito da una censura, o la ratifica della assoluzione già data al penitente, avvalendosi in questo caso del disposto del can. 1357. In detta lettera il confessore dovrà cercare di esporre obiettivamente ciò che è accaduto, in forma sintetica, facendo però riferimento a tutte le circostanze del delitto, aggravanti o attenuanti che siano (età, posizione, ecc.).

Il ricorso deve essere fatto sempre per lettera. Né il fax, né l'e-mail sono mezzi consentiti, perché, trattandosi di materie di solito protette dal sigillo sacramentale, si ritiene che la lettera garantisca meglio l'inviolabilità del *sigillum*.

Si può scrivere il ricorso a questo Tribunale in qualsiasi lingua corrente, ma, per facilitare il lavoro del personale ed ottenere una risposta più veloce, si consiglia di utilizzare una delle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, polacco o latino.

Per evitare che il Tribunale della Penitenzieria chieda una chiarificazione del caso, nel redigere il ricorso è importante menzionare alcuni dati di seguito elencati.

Nel caso del delitto di profanazione delle Sacre Specie, è necessario riferire nel ricorso:

- Età approssimativa del penitente e la sua salute psichica;
- quando ha commesso il delitto;
- quante volte lo ha commesso;
- in quale modo lo ha commesso;
- quali sono stati i motivi che lo hanno indotto alla profanazione;
- se il delitto è stato commesso da solo o con altre persone;
- se il penitente ha commesso il delitto per istigazione di una setta e se ha rotto i contatti con essa.

Nel caso del delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale bisogna riferire:

- Età approssimativa del penitente;

- quando è stato commesso il delitto;
- quante volte è stato commesso;
- in quali circostanze è stato commesso;
- se è stato compiuto deliberatamente o se, piuttosto, è stato un atto d'imprudenza;
- se sono seguiti danni alla persona del penitente;
- se il penitente è un confessore che abitualmente è prudente in questa materia.

Nel caso del delitto di assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, occorre specificare:

- Età approssimativa del penitente;
- età approssimativa del complice;
- sesso del complice;
- stato del complice: celibe, sposato, religioso o sacerdote;
- quante volte ha avuto luogo l'“assoluzione”;
- quando è stata l'ultima volta che lo ha “assolto”;
- se sono stati interrotti i rapporti peccaminosi con la persona complice;
- se il penitente conduce una vita degna del ministero sacerdotale: celebrazione giornaliera della Santa Messa, preghiera della liturgia delle ore, etc.

L'indicazione di questi dati nel ricorso rende possibile una valutazione più completa del caso sottoposto, è utile per la determinazione della penitenza che verrà imposta al penitente, nonché per stabilire la durata della concessione delle facoltà ministeriali. Questi elementi permettono alla Penitenzieria Apostolica di dare istruzioni realmente utili per il penitente che è stato assolto da una censura.

Come il confessore deve comunicare il contenuto della risposta della Penitenzieria Apostolica al penitente assolto dalla censura?

Il modo più adatto è quello di rendere noto il tutto in una successiva confessione. Perciò, è conveniente che il confessore concordi con il penitente una data conveniente per entrambi. Il penitente ha il diritto di non essere riconosciuto e di non essere visto; pertanto, il nuovo incontro con il confessore può aver luogo in un confessionale provvisto di una grata. Il confessore comunicherà al penitente il contenuto della risposta della Penitenzieria Apostolica ed il numero di protocollo e distruggerà il relativo documento non appena possibile. È conveniente che il penitente stesso

conservi il numero di protocollo per l'eventualità della presentazione di un nuovo ricorso: in tal caso, infatti, il succitato numero dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto in parola onde questo Tribunale possa facilmente identificare il caso.

7. INDULGENZE

Ad essa, infine, è demandato – in virtù dell'art. 193 della Costituzione *Praedicate Evangelium* – quanto concerne la concessione e l'uso delle Indulgenze, fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l'esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.

Il Santo Paolo VI, con la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina* del 1° gennaio 1967, ha promosso, conformemente alle indicazioni espresse dalle Conferenze Episcopali e dalla stessa Penitenzieria Apostolica nel Concilio Ecumenico Vaticano II, una profonda riforma della disciplina delle Indulgenze, senza però mutare alcunché dei loro fondamenti teologici. La riforma si propose la finalità di favorire maggiormente nei fedeli il senso della partecipazione alla Comunione dei Santi, il fervore della carità (specialmente verso i fedeli defunti), lo spirito di preghiera, di rinascita e di sacrificio. **I punti più evidenti della riforma paolina sono i seguenti:**

- **l'Indulgenza Plenaria si può ottenere una sola volta al giorno, eccettuato il caso di un fedele che l'ottenga nuovamente nello stesso giorno *in articulo mortis*;**
- **è stata abolita la misura in anni e giorni dell'Indulgenza Parziale stabilendo, in suo luogo, che il dono della Chiesa (cioè l'Indulgenza), è proporzionato al valore spirituale espiativo dell'azione compiuta dal fedele;**
- **è stata abolita la nomenclatura "Indulgenze personali", "reali" e "locali", per indicare con chiarezza che il dono dell'Indulgenza è dato, per l'azione del fedele, anche quando sia connesso ad un luogo pio o ad un oggetto di devozione;**
- **i Vescovi diocesani - e le Autorità ecclesiastiche ad essi equiparate dal diritto - possono concedere Indulgenze parziali in favore dei loro sudditi. Per quanto riguarda le concessioni di Indulgenze Plenarie, occorre rivolgersi alla Penitenzieria. Il Romano Pontefice, al quale è stata affidata da Cristo Signore la distribuzione**

di tutto il tesoro spirituale della Chiesa (cfr. can. 912 *CIC* 1917), ha un potere assoluto sulle Indulgenze, in quanto ha la suprema giurisdizione sulla Chiesa universale; perciò, egli può concedere le Indulgenze con pieno diritto senza ricorrere alla Penitenzieria Apostolica. Inoltre, egli può anche affidare la concessione delle Indulgenze agli altri Dicasteri della Curia Romana, qualora lo ritenesse opportuno. Attualmente - come si è detto sopra - l'uso e la concessione delle Indulgenze sono di competenza della Penitenzieria Apostolica.

Tutte le norme riguardanti la disciplina delle Indulgenze, gli atti di pietà e le preghiere indulgenziati dalla Chiesa, unitamente all'accennata Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*, sono raccolti nell'*Enchiridion indulgentiarum*, testo ufficiale della Chiesa, edito più volte a partire dal 1968 e tradotto in italiano, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco e olandese, a cura delle varie Conferenze Episcopali.

In detto *Enchiridion*, al n. 1 delle *Normae de Indulgentiis*, troviamo la definizione di Indulgenza: «**L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto ed a determinate condizioni, ottiene ad opera della Chiesa, che, come ministra della redenzione, dispensa e applica con autorità il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi**» (cf can. 992 *CIC*).

L'indulgenza è distinta in **plenaria e parziale**. Infatti il n. 2 delle *Normae* recita: «L'indulgenza è parziale o plenaria, secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati» (cf can. 993 *CIC*). L'indulgenza plenaria, quindi, rimette tutta la pena temporale dovuta per i peccati già cancellati quanto alla colpa e alla pena eterna; parziale invece è quella che rimette solo una parte di tale pena.

Per acquisire le indulgenze, è necessario **essere battezzati, non essere colpiti da scomunica ed essere in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte**. Inoltre, il fedele deve avere almeno l'intenzione generale di acquistarle e adempiere le opere prescritte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, secondo il tenore della concessione (can. 966, § 2): «Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia plenarie che parziali, ovvero applicarle ai defunti a modo di suffragio» (*Normae*, n. 3).

Oltre le concessioni del menzionato *Enchiridion indulgentiarum*, che concernono tutti i fedeli, la Penitenzieria procede a concessioni in favore di

gruppi particolari di fedeli. Infatti Vescovi, Superiori religiosi, parroci, rettori di santuari, moderatori di pie associazioni o movimenti sono soliti implorare dal Santo Padre il dono delle Indulgenze, spesso tramite i buoni uffici delle Rappresentanze Pontificie.

Le occasioni per chiedere Indulgenze Plenarie sono tante: una celebrazione giubilare (a livello nazionale, eparchiale, diocesano o parrocchiale); l'erezione di una Chiesa particolare (ad esempio: il 25°, il 50° o il primo Centenario di una diocesi) o di un Istituto di vita consacrata o di vita apostolica, di una parrocchia, di un santuario (diocesano, nazionale o internazionale), di una provincia o casa religiosa, di una pia associazione; la dedicazione di un luogo sacro; la benedizione di Scale o Porte sante; l'incoronazione dell'immagine della Beata Vergine; uno speciale tempo di preghiera e di penitenza (Anno Missionario o Mariano, Novena, Triduo o giornata); un pellegrinaggio comunitario; l'Indulgenza della Porziuncola o la festa titolare per chiese non parrocchiali; ricorrenze di nascite su questa terra e nascite al cielo di celebri Santi Protettori, ecc.

La Penitenzieria è sempre lieta di rispondere, nel rispetto dell'attuale prassi, a tutte le domande, poiché l'uso secondo il *sensus Ecclesiae* delle Indulgenze stimola i fedeli al fervore della carità, quindi alla degna ricezione dei sacramenti e alle opere di misericordia e penitenza. Inoltre è un mirabile segno di comunione ecclesiale.

Prima di inoltrare la supplica, quando essa non sia personalmente rivolta dall'Ordinario diocesano o eparchiale o dal Superiore religioso competente ad uso esclusivo dei suoi sudditi, **è utile verificare che ci sia la necessaria commendatizia dall'Eparca o Vescovo locale.** La Penitenzieria, in ogni caso, gradisce il parere del Rappresentante Pontificio in proposito. Pertanto, è auspicabile che le richieste vengano presentate tramite le Rappresentanze Pontificie. Singoli Vescovi possono comunque liberamente rivolgersi direttamente alla Penitenzieria oppure avallare le richieste preparate dai singoli interessati, loro sudditi.

Il Rescritto della Penitenzieria contiene una prima parte, quella espositiva, breve ma densa di contenuto spirituale e storico, e una seconda parte, quella dispositiva, che, a seconda dei casi, limita la concessione al solo tempo della ricorrenza o ad un periodo di alcuni anni (ad esempio *ad septennium*), oppure ne stabilisce la durata perpetua (*in perpetuum*).

Si rammenta che le concessioni delle Indulgenze sono elargite gratuitamente.

8. CONCLUSIONE

Presentando la Penitenzieria Apostolica con le sue competenze, la sua attività, le peculiarità e il *modus operandi*, si è cercato di far conoscere più da vicino l'immagine specifica del Dicastero più antico della Curia Romana, che è quella di un Tribunale di misericordia al servizio della vita della Chiesa. Tutti coloro ai quali è o verrà affidato il ministero sacerdotale non trascurino mai il sacramento della Penitenza, strumento della Divina Misericordia e linfa della missione evangelizzatrice della Chiesa. Pertanto, concludendo, esorto ciascuno di Voi qui presenti: ricordiamoci sempre che l'atteggiamento che ci dovrebbe caratterizzare ogni volta che entriamo nel confessionale è quello ribadito da papa Francesco nella sua Omelia a Santa Marta del 27 febbraio 2017: «Il confessore dovrebbe assumere lo stesso atteggiamento del Signore che “non minaccia, ma chiama con dolcezza, dando fiducia” per invitare al “cambiamento della nostra vita”».